
OMICIDIO E LESIONI STRADALI: RESPONSABILITA' E COLPA QUANDO L'INCIDENTE AVVIENE CON LAMPEGGIANTE E SIRENA SPIEGATA

di Ugo Terracciano*

Sirena e lampeggiante mettono al riparo gli operatori di polizia e del soccorso pubblico dalle gravose responsabilità introdotte con le nuove norme sull'omicidio e le lesioni stradali? E nella malaugurata ipotesi, a parte le pene ed il risarcimento, l'operatore dell'emergenza rischia anche la sua patente di guida?

Il tema non è nuovo, ma con i rigori delle norme introdotte di recente nel nostro codice penale riemerge con più forza e preoccupazione la questione del rischio professionale degli agenti, che in prevalenza è un rischio di natura legale. Certo, nello specifico la giurisprudenza non si è ancora pronunciata: sono norme introdotte di recente, perciò manca la casistica specifica. Ma non è difficile prevedere come andrà a finire sulla scorta di principi già dichiarati e consolidati dall'Alta Corte e dai tribunali in materia di responsabilità civili, penali e di conto, in caso di sinistro avvenuto durante le operazioni di emergenza.

Prendiamo un episodio banale ma emblematico: quello di S.B., poliziotto delle volanti di Torino, sanzionato dal Questore per grave negligenza nella sua qualità di autista della pattuglia. Durante un turno di notte viene segnalato un probabile furto in atto presso un deposito caravan limitrofo ad un distributore. Lui aziona i lampeggianti e parte in velocità per raggiungere il luogo dell'intervento ma ad un incrocio entra in collisione con un'autovettura che proveniva da sinistra con diritto di precedenza. Scatta la sanzione disciplinare: grave negligenza ed imprudenza per non avere adottato le cautele necessarie ad evitare il sinistro, arrecando gravi danni all'autovettura di servizio, lesioni personali a se stesso, all'equipaggio e all'occupante della vettura coinvolta nel sinistro. Il poliziotto – direbbero a Napoli “cornuto e mazziato” - si difende: “avo inserito, seppure tardivamente, anche la sirena bitonale” dice ricorrendo contro la sanzione al TAR. Il che in termini di diritto equivale a sostenere di avere agito nel rispetto dell'art. 177 cod. strad. Così da far venire meno la presunzione di colpa a suo carico ai sensi dell'art. 2054 cod. civ.

Ragione o torto? Il che non interessa solo ai fini di stabilire la responsabilità disciplinare, dato che se c'è quella c'è anche tutto il resto. Secondo il TAR Piemonte (Torino Sez. I, 18 settembre 2014, n. 1486), constatate le conseguenze provocate all'autovettura e alle persone coinvolte, c'è stata la violazione da parte dell'autista della volante delle regole di diligenza e di prudenza per aver affrontato un incrocio ad alta velocità, senza aver rispettato il diritto di precedenza. La sirena? Potrebbe essere “scattata” solo dopo lo scontro tra le autovetture e comunque – quello che importa davvero - l'uso dei dispositivi non esclude la cautela mentre si affronta un incrocio, doverosa in quanto possono essere coinvolte altre autovetture e quindi è posta in pericolo l'incolumità di altre persone.

E' una decisione di un Tribunale Amministrativo, ma ci fa capire quanto, sirene e lampeggianti, sia pure in emergenza, non facciano da scudo legale di fronte alle ipotesi di responsabilità stradale in servizio.

Si dirà: “ma allora che senso ha l'art. 177 cod. strad.”? La risposta ci arriva, senza troppi giri di parole, i giudici della Cassazione secondo cui “Anche il conducente di autoveicoli della polizia, dei vigili del fuoco o di ambulanze, il quale circoli per servizio urgente di intervento o di pronto soccorso

e con l'azionamento delle "sirene", non deve anteporre il proprio diritto di urgenza o di precedenza alla sicurezza e alla vita degli utenti della strada, sicché è tenuto a contemperarlo con l'esigenza di non nuocere gravemente agli altri, attentandone l'integrità fisica. Una responsabilità del suddetto conducente può, peraltro, ricorrere per la violazione di questo dovere solo nel caso in cui essa sia concretamente riconducibile ad una condotta omissiva o fattiva del medesimo, tale da configurare concausa o fattore determinante dell'incidente" (Cass. civ. Sez. III, 16 novembre 2005, n. 23218).

Certo, è ancora peggio quando i dispositivi d'emergenza sono spenti. Secondo la Corte dei Conti Sicilia Sez. giurisdizionale (sentenza 10 marzo 1994, n. 30) "sussiste la responsabilità di un agente della polizia di Stato che abbia danneggiato l'autoveicolo in dotazione in conseguenza di un incidente riportato nel corso di un inseguimento di malviventi iniziato senza avere doverosamente attivato i dispositivi di emergenza". Ma chi valuta se l'emergenza è davvero tale? E' chiaro, per il Tribunale di Torino (sentenza 18 marzo 1991) per il quale "nell'ipotesi di incidente stradale in cui sia stato coinvolto un veicolo di polizia che procedeva a sirena spiegata, spetta al giudice di controllare se, nel caso di specie, vi fosse effettivamente l'urgenza che la legge richiede per poter allertare la sirena; ove tale urgenza non venga riscontrata, l'uso del dispositivo deve essere ritenere allertato senza potere, e perciò stesso il conducente del veicolo deve essere considerato soggetto alle comuni regole codicistiche sulla circolazione".

Riassumendo, se l'operatore dell'emergenza (poliziotto, carabiniere, vigile del fuoco o conducente di ambulanza) non aziona i dispositivi d'emergenza è in colpa; se li aziona sarà il giudice a stabilire se davvero ce ne fosse stato bisogno e, in ogni caso, sirena e lampeggiante non esimono il conducente in divisa dalle responsabilità che derivano dal principio fondamentale del "neminem laedere", cioè adottare la massima prudenza per evitare di nuocere agli altri.

E se va male ed è omicidio stradale, come ci ricorda la Corte d'Appello di Roma (sentenza 29 maggio 1990) "non è esente da responsabilità il conducente di un veicolo di urgente servizio di istituto che, per non aver fatto buon uso del dispositivo supplementare di allarme - costituito dalla sirena e dal lampeggiatore blu - venga in collisione con altro veicolo, che non ha ottemperato all'obbligo di dargli la precedenza anche perché non è stato adeguatamente posto in condizioni di avvertire la situazione di emergenza".

Quindi, attenzione perché lo sappiamo, in caso di mortale: da 2 a 7 anni per aver causato l'incidente in violazione di una norma stradale; dal 5 a 10 anni per ebbrezza (0,8 g/l) o alta velocità, inversione di marcia in prossimità dei dossi, intersezioni e curve; semaforo rosso; contromano; sorpasso in corrispondenza di strisce pedonali o linea continua. Da 8 a 12 anni per ebbrezza grave (1,5 g/l) o droga. Poi via la patente per 5 anni nel caso più lieve, per anni 15 nell'ipotesi più grave.

Se escludiamo per carità di patria che chi guida veicoli di polizia o di soccorso superi i limiti alcolimetrici o sia sotto l'effetto di stupefacenti, tutte le altre situazioni che aggravano l'omicidio stradale ci stanno tutte: l'emergenza richiede di per sé la velocità, il sorpasso, il superamento del semaforo rosso all'intersezione. E se il mortale, per fortuna è una ipotesi abbastanza remota, le nuove lesioni stradali di cui all'art. 590-Bis cod. pen. restano una eventualità incombente. Per cui reclusione da 3 a cinque anni e sospensione della patente per 5 anni, se ricorrono le situazioni anzidette.

L'autista ha la patente di servizio, quindi a rigore il Prefetto dovrebbe sospendere quella. Ma siccome siamo nell'ambito del diritto sanzionatorio certi formalismi non valgono. Qual è il fine della sospensione? Quello della prevenzione speciale, quindi di impedire che il condannato possa

guidare. State certi che a prendere il volo sarà quindi la patente di servizio ed anche quella personale, salvo non voler svuotare la norma del suo effetto concreto.

Per il resto vedremo con quale rigore sarà applicata la nuova normativa, cioè quale equilibrio i giudici vorranno adottare nel rapporto tra quanto previsto dall'art. 177 cod. strad. e ciò che stabiliscono gli artt. 589-bis e 590-bis del codice penale. Tutto quello che si può dire ora è che, a leggere la giurisprudenza più recente, gli autisti dell'emergenza non possono a cuor leggero peccare di eccessivo ottimismo.

Con ordinanza n. 8407 del 12 aprile 2011, la Cassazione civile ha attribuito un concorso di colpa alla vittima di un sinistro avvenuto con un'ambulanza della Croce Verde di Pistoia. I giudici di appello avevano rilevato che il conducente dell'ambulanza, che aveva superato l'incrocio con il semaforo rosso, non poteva ritenersi esente da qualsiasi responsabilità. Il codice della strada non esime i conducenti dei mezzi di soccorso dal generale dovere di attenersi comunque al rispetto delle regole di comune prudenza e diligenza e di adottare tutte le cautele idonee a prevenire pericoli per la pubblica incolumità. Vero è che la vittima, da parte sua non aveva sentito la sirena o comunque l'aveva avvertita con colpevole ritardo e per le avverse condizioni atmosferiche del momento, e della strada bagnata, avrebbe dovuto approssimarsi al crocevia con una andatura particolarmente moderata e con la massima cautela. Però, il conducente dell'ambulanza avrebbe dovuto rallentare e una andatura più prudenziale che gli avrebbe verosimilmente consentito di frenare e di evitare la collisione con la macchina la quale sarebbe potuto passare indenne, tanto più tenendo conto delle modalità dell'urto (l'ambulanza aveva colpito la Opel sulla fiancata anteriore, segno che l'auto era entrata sull'incrocio in anticipo rispetto al veicolo di soccorso). Colpa per i giudici è dunque anche sua, in linea con il consolidato insegnamento dell'Alta Corte secondo cui: *“il conducente di autoveicoli della polizia, dei vigili del fuoco o di ambulanze, il quale circoli per servizio urgente e con le sirene in funzione, è esonerato dall'osservanza di obblighi e divieti inerenti alla circolazione stradale, ma non dal generale dovere di rispettare le norme di comune prudenza. Ne consegue che, in caso di sinistro resta onere del conducente fornire la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare l'incidente, pur se la inevitabilità altrimenti dell'evento va valutata tenendo conto della effettiva situazione di emergenza (Cass. 18 dicembre 1996 n. 11323)”*.

Di segno diverso è invece l'ultima pronuncia della Suprema Corte sul tema (Cass. Civ., Sez. III, sentenza, 23 febbraio 2016, n. 3503). Il giudizio trae origine da un sinistro stradale mortale, a seguito della collisione tra l'autovettura ed una autobotte dei Vigili del Fuoco, in prossimità di un incrocio. I giudici, in questo caso, hanno ritenuto la vittima esclusivo responsabile del sinistro riconoscendo come superata la presunzione di colpa di cui all'art. 2054 cod. civ. per l'avvenuta dimostrazione da parte del conducente dell'autobotte di avere rispettato le norme di comune prudenza e diligenza di cui all'art. 177 del codice della strada, essendo invece egli esentato, ai sensi della medesima norma, dal rispetto delle ordinarie regole della circolazione stradale.

“La prudenza del conducente dei mezzi di soccorso deve essere valutata anche in relazione all'urgenza del servizio svolto – ha affermato la Corte - la quale giustifica una condotta di guida che, se tenuta dai comuni utenti della strada, non potrebbe certo giudicarsi né prudente né diligente. Ciò non può però trascendere nell'eccessivo sacrificio della sicurezza di questi ultimi utenti, i quali, peraltro, sono destinatari di uno specifico precetto, dettato dal terzo comma della medesima norma che autorizza la violazione delle ordinarie regole del codice della strada ai mezzi

di soccorso, e cioè quello di concedere la precedenza a tali mezzi, anche, se necessario, arrestandosi, non appena udito il relativo segnale acustico (art. 177 C.d.S., comma 3: "chiunque si trovi sulla strada percorsa dai veicoli di cui al comma 1, o sulle strade adiacenti in prossimità degli sbocchi sulla prima, appena udito il segnale acustico supplementare di allarme, ha l'obbligo di lasciare libero il passo e, se necessario, di fermarsi"). "Pare ragionevole, allora, ritenere che i conducenti dei mezzi di soccorso non possano essere giudicati imprudenti laddove - nel regolare la propria condotta di guida nell'espletamento di un urgente servizio di istituto - facciano comunque affidamento sul rispetto di tale precetto da parte dei terzi. Diversamente, imprudenti sono le condotte di guida che esponano i terzi a pericoli non evitabili pur conformandosi all'obbligo di concedere la precedenza ai mezzi di soccorso, anche, se necessario, arrestandosi non appena udito il relativo segnale acustico".

Pare ragionevole dice la Corte, e con questo apre qualche speranza per chi, nell'emergenza, deve prescindere dalle regole stradali non per negligenza né per spirito di trasgressione, ma in nome di un'urgenza che non può fermarsi ad aspettare la luce verde del semaforo.

***Professore in Tecniche dell'Investigazione
presso l'Università di Bologna
Consigliere Nazionale Asaps**